



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 221
N. GENERALE 1757 DEL 25/07/2019

OGGETTO: ATTO DI FORMALIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE STRUTTURALE AL PUG AI SENSI DEGLI ARTT. 11 E 12 (CO.1) L.R. N.20/2001, PER LA REINTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DEL SUOLO SITO TRA IL VIALE FALCONE E LA FERROVIA, IN CATASTO AL FG.25/C P.LLA 2168, CO



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 221
DEL 25/07/2019**

**OGGETTO: ATTO DI FORMALIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE STRUTTURALE
AL PUG AI SENSI DEGLI ARTT. 11 E 12 (CO.1) L.R. N.20/2001, PER LA
REINTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DEL SUOLO SITO
TRA IL VIALE FALCONE E LA FERROVIA, IN CATASTO AL FG.25/C P.LLA
2168, CO**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente il testo di seguito riportato facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo non necessitando del visto contabile;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai sensi dell'art 147-bis comma 1, D.Lgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr.33/2013;

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
URBANISTICA DEMANIO
AMBIENTE
Arch. Francesco Gianferrini**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

La seguente Proposta di Determinazione all'attenzione del Dirigente competente, per l'adozione del provvedimento finale.

ATTESTA

Ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 d. D.lgs n.267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto ai sensi dell'art.6 bis della legge 7/8/1990 n.241 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Francesco Patruño

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con sentenza n.1243/2017 (decisa in data 29/11/17, pubblicata in data 06/12/17 ed in pari data trasmessa al Comune di Trani ed alla Sezione Urbanistica Regionale), il TAR Bari - Sezione Terza, accogliendo il ricorso n.256/2017 Reg. Ric. proposto da "De.Le.Va. S.r.l." contro il Comune di Trani, ha disposto quanto segue:
- "... dichiara l'obbligo del Comune di Trani di provvedere sull'istanza-diffida di parte ricorrente, con provvedimento espresso, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza.
- Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d'ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente della Sezione Urbanistica del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, con facoltà di delega, affinché provveda il luogo dell'Amministrazione inadempiente nei sensi e nei termini di cui in motivazione";
- Detta sentenza n.1243/2017 si riferisce alla precedente dello stesso TAR Bari (Sezione Seconda) n.4277/2010, con cui per il medesimo suolo è stato accolto il ricorso n.1269 Reg. Ric., proposto da "De.Le.Va. S.r.l." contro il Comune di Trani, e per l'effetto annullata la DCC n.8 del 31/03/2009 (di approvazione del PUG) e tutti gli atti ad esso presupposti, limitatamente alle previsioni riguardanti il suolo di proprietà della ricorrente; segnatamente, nella sentenza n.1243/2017 è specificato che risultano annullate le previsioni del PUG per la parte relativa all'indice di fabbricabilità attribuito al suolo in questione;
- Con delibera del Commissario ad Acta n.1 del 21/08/2018, è stato adottato ai sensi dell'art.11 - primo comma- della L.R. 27/07/2001 n.20, il "Documento Programmatico Preliminare" (DPP) in data 21.08.2018 predisposto dal Dirigente dell'Area Urbanistica, in ottemperanza delle sentenze del TAR Bari n.4277/2010 e n. 1243/2017, ai fini della reintegrazione delle disciplina Urbanistica del suolo sito tra il Viale Falcone e la ferrovia, in catasto al fg. 25/C p.lla 2168, costituente Variante Strutturale al PUG ex artt. 11 e 12 (col.1) della L.R. 20/2001.

Considerato che:

- La suddetta deliberazione è stata depositata presso la segreteria del Comune per un periodo di 20 giorni dal 15/11/2018 al 05/12/2018 ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L.R. 20/2001;
- In riscontro alla richiesta n. 1878 del 15/01/2019, il Segretario Generale con nota n. 5403 del 08/02/2019 comunicava che dal registro informatico non risultavano pervenute osservazioni nel periodo di riferimento, ovvero, dal 15/11/2018 al 05/12/2018;
- Con Prot. N.17476 del 18.04.2019 il Responsabile del Procedimento al fine di espletare gli ulteriori adempimenti necessari all'approvazione della Variante strutturale ha richiesto alla società De.Le.Va. s.r.l. ulteriori documenti a corredo dell'istruttoria. Nello specifico:

- 1) Elaborati tecnici unitamente al rapporto ambientale della Variante urbanistica in copia cartacea ed in formato digitale necessaria per la registrazione al portale Ambientale della Regione Puglia ai sensi del D.Lgs. 152/2006 della L.R. 44/2012 e 4 /2014 del relativo R.R. 18/201, nonché la dichiarazione del tecnico incaricato circa gli eventuali motivi di esclusione dalla procedura di VAS;
 - 1) Elaborati tecnici e Relazione paesaggistica, comprensiva dell'istanza di parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96, comma 1 lett. "c)" delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
 - 2) Relazione geologica e geomorfologica a firma del tecnico competente per l'acquisizione del parere di compatibilità geomorfologica, ai sensi dell'art.89 del DPR 380/2001 e s.m.i..
- **Con nota dall'A.U. della società De.Le.Va. s.r.l.** e assunta dal Comune di Trani con Prot. N.0022789 del 23/05/2019 sono stati trasmessi in formato cartaceo e digitale i seguenti elaborati:
- a) Rapporto Ambientale per Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante in oggetto;
 - a) Relazione Paesaggistica;
 - b) Relazione Geologica e geomorfologica
 - c) Dichiarazione a firma del tecnico incaricato di esclusione dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 7, comma 7.2 "lettera d) V" del Regolamento Regionale 18/2013.

Dato atto che:

- la Legge Regionale 14 dicembre 2012 n. 44 – *"Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica"*, dispone che sono sottoposti a V.A.S., secondo le disposizioni della stessa legge, i piani o i programmi la cui approvazione compete alle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, i cui provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa V.A.S., ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della Legge;
- il Regolamento n.18 del 09/10/2013 di attuazione della Legge Regionale 14 dicembre 2012 n. 44, ha disciplinato i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) e verifica assoggettabilità a VAS di piani e programmi afferenti al settore della pianificazione territoriale o della destinazione d'uso dei suoli, per i quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di autorità procedente;

Considerato che:

- All'art. 7 del Regolamento, è stata disciplinata la procedura per l'esclusione dalla VAS per i Piani Urbanistici Comunali che rispettano le specifiche condizioni contenute nel medesimo articolo in esito alla conclusione della procedura nello stesso previsto;
- la presente attività procedimentale rientra nella casistica prevista dall'art. 7 del Regolamento Regionale n.18 del 09/10/2013 in attuazione della Legge Regionale 14 dicembre 2012 n. 44, che disciplina la procedura per l'esclusione dalla VAS per i Piani Urbanistici Comunali che rispettano le specifiche condizioni contenute nel medesimo articolo in esito alla conclusione della procedura nello stesso previsto;
- Con nota acquisita dal Comune di Trani con Prot. N.0022789 del 23/05/2019, il progettista incaricato, attestava le specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di VAS previste art. 7 comma 7.2 "lettera d)V" del suddetto Regolamento Regionale. " lettera d) *piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d'uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano superfici inferiori o uguali a Lettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari(nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché* " : punto V : *"non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volume-tria superiore a 10.000 m3 , oppure superiore a 5.000 m3 (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale)"*;
- Al comma 7.4 è inoltre disposto pertanto per l'assolvimento di quanto sopra che, *"ai fini della registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS [...] l'autorità procedente, trasmette all'autorità competente un'attestazione della sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di V.A.S. per un determinato piano urbanistico comunale, allegando i documenti necessari allo svolgimento dell'eventuale verifica da parte dell'autorità competente, così individuati:*
 - *copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;*
 - *elaborati del piano urbanistico comunale;*
 - *eventuali contributi, pareri e osservazioni pertinenti al piano urbanistico comunale, già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati.*

- Al comma 7.5 del Regolamento è altresì disposto che *“la registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS è svolta precedentemente all’adozione del piano urbanistico comunale [...] e comunque nelle fasi preliminari della procedura di formazione”*.

Ritenuto che:

- per la proposta di Variante strutturale in esame, in base all’asseverazione prodotta dal tecnico incaricato, ricorrono le condizioni di cui art. 7 comma 7.2 “lettera d) V” e che pertanto è possibile attestare la sussistenza delle condizioni di esclusione delle procedure di V.A.S;
- necessita procedere alla comunicazione della predetta esclusione mediante la pubblicazione sul portale V.A.S. della Regione Puglia della presente Deliberazione, costituente atto di formalizzazione ed attestazione delle condizioni di esclusione, unitamente agli elaborati allegati trasmessi dal progettista;
- sussistono i presupposti per poter far ricorso a tale disposizione legislativa in modo da consentire lo snellimento degli iter procedurali approvativi dei piani di comparto così da dare attuazione alle previsioni di P.U.G.;
- sussistono le considerazioni per ritenere che la ripermetrazione proposta operi nell’ottica di una ordinata e razionale pianificazione del territorio.

Visto:

- la Legge Regionale Puglia n.44 del 14 dicembre 2012;
- il Regolamento Regionale n. 18 del 09/10/2013;
- l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”*;
- il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 in materia di Amministrazione trasparente.
- lo Statuto Comunale.

Accertato che:

- ai sensi dell’art.6 della L. n.241/1990, ricorrono gli elementi di procedibilità della presente determinazione, sulla base della proposta del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.6-bis della ridetta L. n.241/1990, come introdotto dalla L. n.190/2012, relativamente agli interessi coinvolti non sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l’astensione dal relativo procedimento;
- secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, nonché dal D.Lgs 33/2003, la presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;
- nella fattispecie in parola, ricorre la competenza in materia del sottoscritto Dirigente dell’Area Urbanistica Demanio Ambiente, giusta ordinanza Sindacale come in ultimo modificata ed integrata al Prot. n.1456 del 14/01/2019, con la quale è stata affidata la direzione della predetta Area, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto dall’art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000);

DETERMINA

- 1) di prendere atto della narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 1) di attestare le condizioni di sussistenza di esclusione delle procedure di V.A.S. della proposta di variante strutturale al PUG ai sensi degli artt. 11 e 12 (co.1) L.R. N.20/2001, per la reintegrazione della disciplina urbanistica del suolo sito tra il Viale Falcone e la ferrovia, in catasto al fg.25/C p.lla 2168, con modifica dell’art. 6.04.2.1 – bis delle NTA;
- 2) di procedere alla comunicazione della predetta esclusione mediante la pubblicazione per via telematica sul portale V.A.S. della Regione Puglia della presente determinazione e degli elaborati di seguito richiamati:
 - *Rapporto Ambientale per Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante in oggetto;*
 - *Relazione Paesaggistica;*
 - *Relazione Geologica e geomorfologica*
 - *Dichiarazione a firma del tecnico incaricato di esclusione dalla procedura di VAS ai sensi dell’art. 7, comma 7.2 “lettera d) V” del Regolamento Regionale 18/2013.*

- 3) **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 4) **di dare atto** che la presente determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni e sul sito internet dell'Ente www.comune.trani.bt.it ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente AREA URBANISTICA
Gianferrini Francesco

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GIANFERRINI FRANCESCO;1;73892353342598171590232431994974173327

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 29/07/2019 al 13/08/2019.

Trani, li 29/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Armenise Gianvito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Gianvito Armenise;1;11534673